



PROVINCIA DI FERMO

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NUCLEI CON FIGLI MINORI
RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 29 dicembre 2011

Indice

Art. 1 - (Oggetto)	pag. 3
Art. 2 – Destinatari	pag. 3
Art. 3 - (Interventi socio-assistenziali)	pag. 3
Art. 4 - (Assistenza economica ordinaria)	pag. 3
Art. 5 - (Assistenza economica straordinaria).....	pag. 4
Art. 6 - (Ammissione all’assistenza)	pag. 5
Art. 7- (Decorrenza dell’intervento assistenziale).....	pag. 5
Art. 8 - (Revoca o sospensione degli interventi assistenziali)....	pag. 6
Art. 9 - (Controlli).....	pag. 7
Art. 10 - (Risorse finanziarie)	pag. 7
Art. 11- (Entrata in vigore).....	pag. 7

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi del R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798, convertito nella L. 2838 del 06 dicembre 1927 e dell'art. 29 della Legge Regionale n.31 del 22/12/2009, la Provincia, sulla base dei programmi e nel rispetto del limite delle proprie disponibilità di bilancio, attua gli indirizzi di politica sociale volti alla de-istituzionalizzazione dei minori e alla eliminazione delle cause e degli effetti della emarginazione degli stessi intervenendo, anche con sussidi o contributi di carattere economico che potranno essere erogati a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore.

Art. 2

(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi sociali previsti dal presente regolamento i minori riconosciuti da un solo genitore a norma dell'articolo 4 del R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798 convertito in L. 2838 del 06 dicembre 1927, e che, inoltre:
 - a) che si trovino in una condizione di disagio socioeconomico, attestata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.) redatta in base alle risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi valida non superiore i limiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento;
 - b) siano residenti da almeno un anno in uno dei Comuni della Provincia di Fermo.

Art. 3

(Interventi socio-assistenziali)

1. Gli interventi socio-assistenziali previsti dalla Provincia in favore dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono mirati prioritariamente al mantenimento dei minori nei propri nuclei familiari o, in subordine, in realtà simili e comprendono le seguenti tipologie di interventi:
 - a) assistenza economica ordinaria;
 - b) assistenza economica straordinaria;

Art. 4

(Assistenza economica ordinaria)

1. I destinatari degli interventi cui all'art. 2 lett. a) ricevono, in base ad una istanza da presentarsi nelle modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento, un sussidio economico ordinario secondo le seguenti fasce di ISEE di appartenenza:

Valore ISEE	Valore mensile del sussidio
Da € 0,00 a € 7.500,00	€ 120,00
Da € 7.501,00 a € 10.000,00	€ 80,00

2. Il sussidio viene erogato fino al compimento del 18^a anno di età.
3. Il sussidio è da intendersi per ogni figlio riconosciuto da un solo genitore.
4. L'erogazione del sussidio ordinario da parte della Provincia ha cadenza trimestrale posticipata.
5. Il sussidio economico è erogato solamente al soggetto che ha prodotto l'istanza, non sono ammesse deleghe senza il parere favorevole motivato e scritto dell'assistente sociale competente.
6. Nel caso in cui nell'anno di presentazione dell'istanza il genitore del minore dimostri lo stato di disoccupazione e, in conseguenza di ciò il valore di ISEE rientri nei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo ha diritto di percepire il sussidio economico ordinario massimo.

Art. 5

(Assistenza economica straordinaria)

1. Il sussidio straordinario di cui all'art. 3, lett. b) del presente regolamento, viene concesso in casi di gravi e comprovate situazioni di disagio sociale ed economico del nucleo familiare dell'assistito.
 2. La gravità della situazione del nucleo familiare viene valutata dalla Provincia in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di residenza dell'assistito che, a tal fine, redige un progetto socio-assistenziale integrato (Provincia - Comune) tenendo presente il contesto sociale, economico e familiare nonché l'insieme delle risorse che possono essere destinate al sostegno del nucleo familiare. Nel progetto dovranno essere valutati eventuali altri interventi integrati finalizzati al superamento delle difficoltà rilevate individuando la misura dell'intervento economico previsto per ognuno degli enti coinvolti e la sua durata.
 3. L'importo massimo annuo concedibile per ogni nucleo non può superare complessivi € 2.000,00.
 4. Considerato che i sussidi straordinari sono finalizzati a casi eccezionali difficilmente prevedibili, gli stessi potranno essere concessi solo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
-

Art. 6

(Ammissione all'assistenza)

1. La domanda per accedere agli interventi assistenziali del presente regolamento deve essere rivolta al Presidente della Provincia direttamente dal genitore o dal tutore che esercita la potestà genitoriale del minore.
2. L'assistenza può essere richiesta se il minore alla data di presentazione della domanda non abbia compiuto l'età di sei anni.
3. Alla domanda, compilata su apposito modulo predisposto dal Settore Politiche Sociali, il richiedente dovrà allegare:
 - a) apposita autocertificazione (o relativi certificati) attestante: la residenza in uno dei Comuni della Provincia di Fermo, il riconoscimento del minore da parte di uno solo dei due genitori;
 - b) certificazione della situazione ISEE;
 - c) copia del documento di identità;
4. Il modulo di domanda e le autocertificazioni da allegare saranno disponibili anche sul sito della Provincia <http://www.provincia.fermo.it/servizi-on-line/politiche-sociali>.
5. La Provincia può chiedere al Comune competente territorialmente (residenza del minore) una relazione attestante la situazione sociale ed ambientale dell'assistito e del nucleo familiare redatta dall'assistente sociale.

Art. 7

(Decorrenza dell'intervento assistenziale)

1. Solo in esito all'istruttoria favorevole, l'erogazione del sussidio economico avverrà nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.
-

Art. 8

(Revoca o sospensione degli interventi assistenziali)

1. Gli interventi assistenziali saranno revocati e sospesi, con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali, previo accertamento della insussistenza di tutte o alcune delle condizioni descritte nel presente articolo.
 2. L'intervento assistenziale **viene revocato** al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 - a. al compimento dell'età' prescritta dalle norme vigenti in materia come previsto dal presente regolamento all'art. 4, 2° comma;
 - b. per decesso dell'assistito;
 - c. per riconoscimento, anche da parte dell'altro genitore, con le forme e le modalità di cui all'art. 254 c.c. o legittimazione del minore ai sensi dell'art. 280 c.c. ;
 - d. quando, dalle risultanze anagrafiche, risulti che l'assistito si è trasferito fuori Provincia ;
 - e. quando, a seguito di controlli effettuati sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese, risulti che quanto dichiarato non corrisponde al vero.
 3. L'intervento assistenziale **viene sospeso** al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze :
 - a. nel caso in cui l'Assistente sociale competente propone attraverso specifica relazione alla Provincia la sospensione dell'intervento assistenziale;
 - b. per mancata presentazione della documentazione richiesta a seguito di verifiche periodiche da parte della Provincia;
 - c. se l'intestatario del sussidio, senza giustificato motivo, lascerà trascorrere 4 (quattro) mesi senza riscuoterlo;
 - d. quando chi esercita la potestà genitoriale sul minore assistito si rende irreperibile presso il domicilio dichiarato rendendo vano ogni tentativo di indagine sociale da parte del competente assistente sociale.
 4. La sospensione dura fino al superamento del motivo della stessa;
 5. L'erogazione del contributo puo' essere ripristinato con retroattività per i mesi per i quali lo stesso e' stato sospeso nei soli casi in cui vengono a mancare le cause che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione.
-

Art. 9

(Controlli)

1. La Provincia può richiedere sia ai Comuni che ai beneficiari degli interventi idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
2. Qualora la documentazione prodotta non attesti la veridicità di quanto dichiarato, l'assistenza sarà interrotta con recupero di quanto erogato con effetto retroattivo dal momento del verificarsi della causa ostativa.

Art. 10

(Risorse finanziarie)

1. Ogni anno la Provincia stanziava apposito capitolo di bilancio per il finanziamento delle previste tipologie di interventi assistenziali di cui al presente regolamento e provvede, a rendiconto, a chiedere ai Comuni del proprio territorio la compartecipazione finanziaria di 1/3 del costo complessivo sostenuto ai sensi dell' art. 1 della Legge 13 aprile 1933, n. 312.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2012 . La sua applicazione verrà monitorata in via sperimentale per un anno al fine di giungere successivamente ad eventuali modifiche.
-